GCERTI ITALY Assessment & Certification S.r.l. S.B.

R-UM - REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL MARCHIO

rif. norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 · 17021-1 · 17024 · 17029 · 17065 · ACCREDIA RG-09 rev.13

Codice documento	R-UM		
Revisione	0		
Data	28 agosto 2026		
Natura	Documento contrattuale e pubblico — allegato al contratto di attestazione		
Sostituisce	le catene RQ-UM, R-USG, R-MC, R-MPS e R-UMVV, che confluiscono in questo regolamento unico		
Redazione	C. Volpe	Firma	Corrado Volpe
Approvazione	M. Gallo	Firma	

Storico delle revisioni

Rv.	Data	Descrizione della modifica	Capitoli	Approv.	Redaz.
RQ-UM — sistemi di gestione, predecessore di R-USG (ISO/IEC 17021-1): 11 revisioni dal 12/05/2017 al 01/09/2022					
0	12/05/2017	Regolamento di utilizzo del marchio — prima emissione	—	—	—
1	17/05/2017	Aggiunta della tabella delle dimensioni	—	—	—
2	04/04/2018	Modificato il paragrafo 1	—	—	—
3	02/01/2019	Aggiornati i loghi	—	—	—
4	12/01/2019	Aggiornati i loghi	—	—	—
5	15/05/2019	Inserimento ISO 37001 e ISO 39001	—	—	G. Maruzzella
6	14/10/2019	Inserimento del riferimento antibullismo	—	—	G. Maruzzella
7	19/01/2022	Inserimento del logo EMAS	—	—	—
8	10/05/2022	Inserimento UNI PdR 125:2022	—	—	—
9	11/05/2022	Modifiche generali	—	—	—
10	01/09/2022	Inserimento del marchio UNI. Contiene le regole del logo EMAS, poi scomparse da R-USG	—	—	—
R-USG — sistemi di gestione (ISO/IEC 17021-1): 19 revisioni dal 12/05/2017 al 09/04/2026					
0	12/05/2017	Regolamento di utilizzo del marchio — prima emissione	—	M. Gallo	M. Gallo
1	17/05/2017	Aggiunta della tabella delle dimensioni	—	M. Gallo	M. Gallo
2	04/04/2018	Modificato il paragrafo 1	—	M. Gallo	M. Gallo
3	02/01/2019	Aggiornati i loghi	—	M. Gallo	M. Gallo
4	12/01/2019	Aggiornati i loghi	—	M. Gallo	M. Gallo
5	15/05/2019	Inserimento ISO 37001	—	M. Gallo	G. Maruzzella
6	14/10/2019	Inserimento del riferimento antibullismo	—	M. Gallo	G. Maruzzella
7	19/01/2022	Inserimento del logo EMAS	—	M. Gallo	M. Gallo
8	10/05/2022	Inserimento UNI PdR 125:2022	—	M. Gallo	C. Volpe
9	11/05/2022	Modifiche generali	—	M. Gallo	M. Gallo
10	01/09/2022	Inserimento del logo UNI PdR 74 e del marchio UNI	—	M. Gallo	M. Gallo
11	05/06/2023	Nuova edizione del regolamento di utilizzo del marchio	—	M. Gallo	I. Concilio
12	04/03/2024	Inserimento del collegamento al RG-09	—	M. Gallo	I. Concilio

Rv.	Data	Descrizione della modifica	Capitoli	Approv.	Redaz.
13	13/03/2024	Inserimento del logo PAS 24000	—	M. Gallo	C. Volpe
14	01/08/2024	Revisione del §1 — utilizzo dei loghi	—	M. Gallo	I. Concilio
15	03/02/2025	Aggiornamento del logo ACCREDIA	—	M. Gallo	M. Gallo
16	22/05/2025	Inserimento del logo UNI 11871	—	M. Gallo	C. Volpe
17	01/07/2025	Inserimento del logo ISO 42001	—	M. Gallo	C. Volpe
18	09/04/2026	Inserimento del nuovo logo GCERTI	—	M. Gallo	C. Volpe
R-MC — certificazione delle persone (ISO/IEC 17024): 4 revisioni dal 22/11/2021 al 10/02/2025					
0	22/11/2021	Prima emissione	—	M. Gallo	G. Sabatino
1	25/10/2024	Modifica del capitolo 5	—	M. Gallo	C. Volpe
2	20/01/2025	Esempi del marchio — cap. 6	—	M. Gallo	C. Volpe
3	10/02/2025	Uso scorretto del marchio ed esempi del marchio — cap. 5 e 6	—	M. Gallo	C. Volpe
R-MPS — prodotti, processi e servizi (ISO/IEC 17065): 3 revisioni dal 02/12/2024 all'11/05/2026					
0	02/12/2024	Regolamento di utilizzo del marchio — prima emissione	—	M. Gallo	M. Gallo
1	01/09/2025	Specifiche sul marchio dei servizi ed esempi del marchio UNI 11352 — cap. 2.2 e 6	—	M. Gallo	C. Volpe
2	11/05/2026	Esempi dei marchi UNI ISO 13009 e UNI PdR 131 — cap. 7 e 8	—	M. Gallo	C. Volpe
R-UMVV — validazione e verifica (ISO/IEC 17029): 3 revisioni dal 05/06/2023 al 19/09/2025					
0	05/06/2023	Nuova edizione del regolamento di utilizzo del marchio	—	M. Gallo	C. Volpe
1	30/08/2023	Revisione a seguito dei commenti di ACCREDIA	—	M. Gallo	C. Volpe
2	19/09/2025	La descrizione della modifica manca nella tabella di origine	—	M. Gallo	C. Volpe
R-UM — regolamento unico, tutte le attività: 1 revisione del 28/08/2026					
0	28/08/2026	Prima emissione del regolamento unico: cinque documenti confluiscono in un tronco comune e sei allegati, uno per attività, con ventotto riproduzioni nell'allegato F. Allegato E allineato alle fonti dello schema ECOMATE. Capitolo F.3.2: aggiunta la nota di transizione della ISO 14001, che il regolamento non portava. Allegato D: nuovo capitolo D.7 sul Marchio UNI «Servizi» della UNI PdR 131, con lo spazio per la riproduzione al capitolo F.6, da inserire alla sottoscrizione del contratto di licenza con UNI. Allegato C: nuovo capitolo C.6 sul Marchio UNI «Professioni» della UNI 11337-7, sul modello dei capitoli A.9 e D.7.	tutti	M. Gallo	C. Volpe

Ogni blocco è la catena di un documento sostituito, nell'ordine delle sue revisioni. Le date e le descrizioni sono quelle registrate nella tabella di ciascun documento di origine; dove la tabella di origine non riporta un nome o una descrizione, la casella dice che il dato manca.

Indice

1 - Scopo e campo di applicazione....7
2 - Riferimenti....7
3 - Termini....8
4 - Proprietà del marchio e titolo all'uso....9
4.1 - Quando nasce il diritto e quando cessa....9
4.2 - Obblighi contrattuali di chi lo usa....9
5 - Regole comuni di utilizzo....9
5.1 - Dove il marchio si appone....9
5.2 - Dove il marchio non si appone mai....9
5.3 - La dichiarazione che accompagna il marchio....10
5.4 - Il marchio dell'ente di accreditamento....10
5.4.1 - A chi è concesso e a chi è precluso....10
5.4.2 - Come si compone....10
5.4.3 - L'alternativa alla grafica....10
5.4.4 - Divieti....11
5.5 - Marchi di prassi e di schema....11
5.6 - Riproduzione del marchio....11
6 - Sospensione, riduzione e revoca....11
7 - Uso scorretto e sue conseguenze....11
7.1 - Che cosa è uso scorretto....11
7.2 - Che cosa fa l'organismo....12
7.3 - Segnalazioni di terzi....12
8 - Obblighi dell'organismo verso l'ente di accreditamento....12
8.1 - Sorveglianza sui clienti....12
8.2 - Evidenza a disposizione dell'ente....12
8.3 - Sanzioni dell'ente....12
9 - Registrazioni....13
Allegato A - Sistemi di gestione....14
A.1 - Che cosa attesta il marchio....14
A.2 - Dove si appone....14
A.3 - La dicitura....14
A.4 - Beni e mezzi strumentali....14
A.5 - Documentazione tecnica di prodotto....14
A.6 - Biglietti da visita....14
A.7 - Documenti emessi da laboratori e da altri organismi....15
A.8 - Logo EMAS....15
A.9 - Marchio UNI «Organizzazioni»....15
Allegato B - Ispezione....16
B.1 - Che cosa disciplina questo allegato....16
B.2 - Il divieto che viene prima di tutto....16
B.3 - Che cosa può fare il committente....16
B.4 - Marchio dell'ente di accreditamento....16
B.5 - L'unica eccezione: l'etichetta sull'oggetto ispezionato....16
B.6 - Rapporti che contengono anche attività non accreditate....16
Allegato C - Certificazione delle persone....17
C.1 - Chi può usarlo....17
C.2 - Dove si appone....17
C.3 - Uso in offerte e documenti contrattuali....17
C.4 - Marchio dell'ente di accreditamento....17
C.5 - Quota di mantenimento....17
C.6 - Marchio UNI «Professioni»....18

Allegato D - Prodotti, processi e servizi....18
D.1 - Che cosa attesta il marchio....18
D.2 - Su prodotti e imballaggi....18
D.3 - Su servizi....18
D.4 - Dove non si appone....19
D.5 - Dove si appone con vincolo di prossimità....19
D.6 - La dicitura....19
D.7 - Marchio UNI «Servizi»....20
Allegato E - Validazione e verifica....20
E.1 - Che cosa attesta il marchio....20
E.2 - Dove si può usare....20
E.3 - Dove non si può usare....20
E.4 - Catena di fornitura....21
E.5 - Marchio dell'ente di accreditamento....21
E.6 - Il marchio dello schema e l'«Asserzione Verificata»....21
E.7 - Riferimenti obbligatori....21
Allegato F - I marchi....22
F.1 - Il marchio istituzionale....22
F.2 - I marchi di attestazione....22
F.3 - Marchi per la certificazione di sistemi di gestione....23
F.3.1 - ISO 9001....23
F.3.2 - ISO 14001....23
F.3.3 - ISO 45001....23
F.3.4 - ISO 37001....24
F.3.5 - ISO 39001....24
F.3.6 - ISO 42001....24
F.3.7 - UNI PdR 125....24
F.3.8 - UNI PdR 74....25
F.3.9 - UNI 11871....25
F.3.10 - PAS 24000....25
F.3.11 - ISO 20121....25
F.3.12 - UNI PdR 192....26
F.4 - Marchi per la certificazione di prodotti, processi e servizi....26
F.5 - Attestati per la certificazione delle persone....27
F.6 - Marchi UNI....28
F.7 - Logo EMAS....30
F.8 - Abbinamento con il marchio dell'ente di accreditamento....30
F.8.1 - Il marchio dell'ente....30
F.8.2 - Composizione e quote....31

1 - Scopo e campo di applicazione

Questo regolamento stabilisce a quali condizioni il marchio di GCERTI ITALY, il marchio dell'ente di accreditamento e gli altri marchi associati possono essere utilizzati da chi ha ottenuto un'attestazione dall'organismo. Si applica a tutte e cinque le attività accreditate:

Attività	Chi può usare il marchio	Allegato
Certificazione di sistemi di gestione	l'organizzazione certificata	A
Ispezione	il committente dell'ispezione	B
Certificazione delle persone	la persona certificata e l'organizzazione presso cui opera	C
Certificazione di prodotti, processi e servizi	l'organizzazione titolare della certificazione	D
Validazione e verifica	il cliente della dichiarazione	E

Il tronco comune vale per tutte e cinque. Gli allegati contengono le sole specifiche di apposizione proprie di ciascuna attività. Quando una regola dell'allegato è più restrittiva di quella comune, prevale la più restrittiva. È un documento contrattuale e pubblico. È allegato al contratto di attestazione e richiamato dai regolamenti di ciascuna attività.

2 - Riferimenti

Codice	Descrizione
M-SG	Manuale del Sistema di Gestione — Rev.13
PRO-02	Gestione delle Non Conformità e Azioni Correttive — Rv.6
PRO-18	Emissione del Documento di Attestazione — Rv.11
PRO-19	Gestione dei Reclami, Ricorsi e Contenziosi — Rv.4
R-SG	Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione — Rv.26
M-040	Contratto — revisione in vigore al momento della stipula

Norme di accreditamento, regolamenti dell'ente e documenti degli organismi europei e internazionali richiamati da questo regolamento, nell'edizione in vigore alla data di emissione:

Documento	Edizione in vigore
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 — certificazione dei sistemi di gestione	edizione 2015. Confermata da ISO/CASCO: nessuna revisione in corso
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 — organismi di ispezione	edizione 2026, pubblicata il 31 marzo 2026; sostituisce l'edizione 2012
UNI CEI EN ISO/IEC 17024 — certificazione delle persone	edizione 2026, pubblicata il 1° aprile 2026; sostituisce l'edizione 2012
UNI CEI EN ISO/IEC 17065 — certificazione di prodotti, processi e servizi	edizione 2012
UNI CEI EN ISO/IEC 17029 — validazione e verifica	edizione italiana 2020 della ISO/IEC 17029:2019

Documento	Edizione in vigore
UNI CEI EN ISO/IEC 17030 — marchi di conformità di terza parte	edizione 2021, seconda edizione (settembre 2021)
RG-09 — Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio ACCREDIA	rev.13 del 3 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026
RG-01 — Regolamento per l'accreditamento, Parte Generale	rev.06 del 05/06/2025, in vigore dal 16/06/2025; rev.07 approvata il 15/04/2026, in vigore dal 1° novembre 2026. Si applica sempre: §1.8 provvedimenti sanzionatori, §1.10 obbligazioni dell'organismo
RG-01-01 — accreditamento degli organismi di certificazione di sistemi di gestione	rev.03 del 05/06/2025, in vigore dal 16/06/2025; rev.04 approvata il 15/04/2026, in vigore dal 1° novembre 2026
RG-01-02 — accreditamento degli organismi di certificazione del personale	rev.03 del 05/06/2025; rev.04 approvata il 15/04/2026, in vigore dal 1° novembre 2026, insieme alla nuova ISO/IEC 17024
RG-01-03 — accreditamento degli organismi di certificazione di prodotto, servizio e processo	rev.03 del 05/06/2025, in vigore dal 16/06/2025; rev.04 approvata il 15/04/2026, in vigore dal 1° novembre 2026
RG-01-04 — accreditamento degli organismi di ispezione	rev.03 in vigore; rev.04 approvata il 15/04/2026, in vigore dal 1° novembre 2026, insieme alla nuova ISO/IEC 17020. Il §2.10 stabilisce che un organismo di ispezione accreditato non può emettere rapporti di ispezione privi del marchio dell'ente
EA-3/01 M — condizioni per l'uso dei simboli di accreditamento, dei loghi, delle altre dichiarazioni di accreditamento e del riferimento allo stato di firmatario EA MLA	EA-3/01 M:2025, rev.08 del 6 giugno 2025; approvata il 6 maggio 2025, applicazione immediata. Il §5.2.1 impone di emettere sotto accreditamento tutto ciò che rientra nel campo di accreditamento
IAF ML 2 — principi generali sull'uso del marchio IAF MLA	IAF ML 2:2023, Issue 4 del 31 maggio 2023
IAF PL 3 — politiche e procedure sulla struttura dell'IAF MLA e sull'estensione del suo campo (sostituisce la vecchia sigla IAF PR 4)	IAF PL 3:2025, Issue 5 Version 2 del 10 novembre 2025
ILAC P8 — requisiti supplementari per l'uso dei simboli di accreditamento	ILAC P8:11/2023
Regolamento CE 1221/2009 (EMAS)	articolo 10 e allegato V

3 - Termini

Marchio di attestazione. Il segno distintivo di GCERTI ITALY che identifica l'avvenuto rilascio di un'attestazione. È di proprietà esclusiva dell'organismo. Marchio dell'ente di accreditamento. Il segno dell'ente che ha accreditato l'organismo, utilizzabile solo in abbinamento al marchio dell'organismo e alle condizioni del regolamento dell'ente. Marchio di prassi o di schema. Il segno di un soggetto terzo — UNI, EMAS e altri — associabile a specifiche attestazioni alle condizioni stabilite dal titolare del segno. Dichiarazione. Il testo che accompagna il marchio e ne precisa l'oggetto. Una parola o una frase da sole non costituiscono uso del marchio.

4 - Proprietà del marchio e titolo all'uso

Il marchio è di proprietà esclusiva di GCERTI ITALY ed è riportato su tutti i documenti che attestano il possesso di un'attestazione. La proprietà non si trasferisce con il rilascio dell'attestazione: si concede un diritto d'uso, revocabile alle condizioni di questo regolamento.

4.1 - Quando nasce il diritto e quando cessa

Il diritto d'uso	Regola
Nasce	con il rilascio dell'attestazione, e non prima
Dura	per tutto il periodo di validità dell'attestazione, e solo entro il campo di applicazione dichiarato sul documento
Si sospende	con la sospensione dell'attestazione
Si riduce	con la riduzione del campo di applicazione
Cessa	con la revoca, la rinuncia o la scadenza non rinnovata

L'uso del marchio è facoltativo. Chi ha ottenuto un'attestazione non è tenuto a usarlo.

4.2 - Obblighi contrattuali di chi lo usa

Il contratto di attestazione impegna il cliente a:

- conformarsi a questo regolamento nel fare riferimento allo stato della propria attestazione in qualunque mezzo di comunicazione — sito internet, opuscoli, materiale pubblicitario, documenti;
- non fare né consentire affermazioni ingannevoli sulla propria attestazione;
- non utilizzare né consentire l'utilizzo ingannevole del documento di attestazione o di una sua parte;
- interrompere l'uso di tutto il materiale che vi fa riferimento in caso di revoca;
- rettificare tutto il materiale in caso di riduzione del campo di applicazione;
- non far intendere che l'organismo certifichi un prodotto, un processo o un servizio quando l'attestazione riguarda un sistema di gestione;
- non far intendere che l'attestazione si applichi ad attività o siti fuori dal campo di applicazione;
- non usare l'attestazione in modo da screditare l'organismo o il sistema di accreditamento, o da compromettere la fiducia del pubblico.

5 - Regole comuni di utilizzo

5.1 - Dove il marchio si appone

Il marchio è utilizzabile unitamente al nome o al marchio del titolare dell'attestazione, su:

- carta intestata, cancelleria e materiale pubblicitario;
- articoli promozionali e pubblicazioni;
- sito internet e comunicazioni digitali;
- veicoli, strutture permanenti e annunci pubblicitari su edifici, se accompagnato da una dichiarazione.

Le condizioni proprie di ciascuna attività sono negli allegati. Sui biglietti da visita la regola non è la stessa per tutte le attività: si vedano l'allegato A.6 e l'allegato C.4.

5.2 - Dove il marchio non si appone mai

In nessuna attività e in nessun caso il marchio di GCERTI ITALY può essere apposto su:

- rapporti o certificati di prova, di taratura o di ispezione, compresi quelli emessi da laboratori interni all'organizzazione;
- certificati di conformità (C.o.C.), certificati di prova (C.o.T.), certificati di analisi (C.o.A.);
- documenti o supporti in modo tale da poter essere scambiato per la marcatura CE o per un'altra marcatura obbligatoria;

- documenti o supporti in modo tale da poter essere confuso con un marchio di qualità ecologica o con un marchio volontario di prodotto.

Il marchio non può inoltre essere usato da soggetti diversi dal titolare dell'attestazione. In particolare, gli agenti e i segnalatori commerciali non possono usare il marchio dell'ente di accreditamento; l'uso dei segni di GCERTI ITALY da parte di partner commerciali è ammesso nei soli limiti stabiliti per iscritto dall'organismo e ai fini dell'attività svolta per suo conto.

5.3 - La dichiarazione che accompagna il marchio

Ogni formulazione, scritta o verbale, relativa all'attestazione deve essere veritiera e non ingannevole, e deve rendere evidente che cosa è stato attestato e da chi. La dichiarazione comprende in ogni caso:

- l'identificazione del titolare dell'attestazione;
- il tipo di attestazione e la norma applicabile, con l'anno di edizione;
- l'organismo che l'ha rilasciata e il numero del documento.

La dichiarazione è posta il più vicino possibile al nome del titolare ed è scritta con caratteri di dimensione non superiore a quelli usati per il nome.

5.4 - Il marchio dell'ente di accreditamento

5.4.1 - A chi è concesso e a chi è precluso

Il marchio dell'ente di accreditamento non è concesso a tutti i titolari di attestazione. Il RG-09 §7.5 ne preclude l'uso a tre categorie:

Attività	Il titolare può usare il marchio dell'ente?
Certificazione di sistemi di gestione	sì, alle condizioni che seguono
Certificazione di prodotti, processi e servizi	sì, alle condizioni che seguono
Certificazione delle persone	sì alla persona certificata; no ai Centri d'Esame
Ispezione	no, salvo l'etichetta sull'oggetto ispezionato di cui all'allegato B
Validazione e verifica	no

5.4.2 - Come si compone

Dove è concesso, il marchio dell'ente è usato esclusivamente in abbinamento al marchio di GCERTI ITALY, e:

- è posizionato alla destra del marchio dell'organismo e non può avere maggiore rilevanza di esso;
- reca all'interno del cerchio l'indicazione dello schema specifico — per esempio «Management System certification»;
- non reca il numero di accreditamento dell'organismo;
- non reca le sigle degli schemi di accreditamento né i riferimenti agli accordi MLA e MRA;
- non può essere il marchio «Multi Activities», riservato all'organismo e vietato ai suoi clienti.

5.4.3 - L'alternativa alla grafica

In alternativa all'abbinamento dei due marchi è consentito apporre, nelle immediate adiacenze del marchio di GCERTI ITALY — sopra, sotto o lateralmente — la scritta, in italiano, in inglese o bilingue:

- Organismo accreditato da ACCREDIA
- Body accredited by ACCREDIA

Alla scritta si applicano le stesse regole del marchio: dove il marchio dell'ente è precluso, lo è anche la scritta.

5.4.4 - Divieti

Il marchio dell'ente non può mai:

- essere usato da solo, disgiunto dal marchio di GCERTI ITALY;
- essere usato in modo indipendente dall'attestazione in corso di validità;
- essere usato in modo da lasciar intendere che l'ente abbia certificato o approvato il sistema di gestione, il prodotto o il personale del titolare, o comunque in modo fuorviante;
- essere apposto sui biglietti da visita del personale dell'organizzazione titolare di una certificazione di sistema di gestione.

5.5 - Marchi di prassi e di schema

L'uso del marchio UNI è ammesso per le prassi di riferimento che lo prevedono, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento UNI e dall'accordo sottoscritto dall'organismo; per i sistemi di gestione le regole sono nel capitolo A.9 dell'allegato A. L'uso del logo EMAS è ammesso alle sole organizzazioni registrate, nel rispetto dell'articolo 10 e dell'allegato V del Regolamento CE 1221/2009. Il logo:

- reca la dicitura «Gestione Ambientale Verificata»;
- contiene sempre il numero di registrazione dell'organizzazione;
- indica chiaramente i siti per i quali la registrazione è concessa;
- non può essere apposto su prodotti o sui loro imballaggi;
- non può essere usato in associazione ad asserzioni comparative con altri prodotti, attività o servizi.

5.6 - Riproduzione del marchio

Il marchio è riprodotto nella sua integrità: senza compressioni, allungamenti, ritagli, alterazioni di colore o riproduzioni parziali, e senza associazione ad asserzioni proprie del titolare.

Elemento	Regola
Proporzioni	sempre rispettate; ingrandimento e riduzione sono ammessi purché proporzionali
Colori	quelli originali; sono ammesse le versioni in negativo e in scala di grigio dove previste
Sfondo	bianco o trasparente
Dimensioni	mai superiori all'eventuale marcatura CE

Le specifiche cromatiche e dimensionali, comprese le versioni abbinate al marchio dell'ente di accreditamento, sono riportate nell'Allegato F. Ogni uso non espressamente previsto da questo regolamento richiede l'autorizzazione scritta di GCERTI ITALY.

6 - Sospensione, riduzione e revoca

Alla sospensione dell'attestazione il titolare interrompe immediatamente l'uso del marchio, del marchio dell'ente di accreditamento e la distribuzione dei materiali che li riproducono. Alla riduzione del campo di applicazione il titolare rettifica tutto il materiale che vi fa riferimento, entro il termine indicato dall'organismo. Alla revoca, alla rinuncia o alla scadenza non rinnovata il titolare cessa ogni uso e ritira i materiali in circolazione. L'organismo comunica per iscritto la decorrenza dell'obbligo e ne verifica l'attuazione. La mancata interruzione è trattata come uso scorretto secondo il capitolo 7.

7 - Uso scorretto e sue conseguenze

7.1 - Che cosa è uso scorretto

È scorretto l'uso del marchio che sia idoneo a trarre in inganno i destinatari. In particolare, quando:

- l'attestazione non è ancora stata rilasciata, è sospesa, è stata revocata o è scaduta;
- il marchio è usato per attività, prodotti, servizi, persone o siti diversi da quelli del campo di applicazione;

- il marchio è apposto dove il capitolo 5.2 lo vieta;
- il marchio è riprodotto in violazione del capitolo 5.6;
- la dichiarazione che lo accompagna è assente, incompleta o non veritiera;
- il marchio dell'ente di accreditamento è usato in modo indipendente.

7.2 - Che cosa fa l'organismo

GCERTI ITALY esercita un controllo appropriato sui propri diritti di proprietà e agisce a fronte di ogni riferimento scorretto allo stato di attestazione o di ogni utilizzo ingannevole dei documenti, dei marchi o dei rapporti. Le azioni sono graduate secondo la gravità del fatto e la sua reiterazione:

Grado	Azione
1	Richiesta scritta di correzione, con termine per l'attuazione
2	Apertura di una non conformità a carico del titolare, trattata secondo PRO-02
3	Inibizione temporanea del diritto d'uso
4	Sospensione dell'attestazione
5	Revoca dell'attestazione
6	Azione legale a tutela del segno e pubblicazione dell'avvenuta revoca

L'esito di ciascuna azione è verificato e registrato. La mancata risoluzione della causa entro il termine assegnato comporta il passaggio al grado successivo. L'organismo adotta le stesse misure a tutela del marchio dell'ente di accreditamento e del marchio UNI apposti sui propri documenti, e informa il titolare del segno quando l'uso scorretto lo riguarda.

7.3 - Segnalazioni di terzi

Le segnalazioni di uso scorretto provenienti da terzi sono trattate come reclami secondo PRO-19, e il loro esito è portato al riesame della direzione.

8 - Obblighi dell'organismo verso l'ente di accreditamento

8.1 - Sorveglianza sui clienti

Con l'accettazione del RG-09, GCERTI ITALY assume l'onere di sorvegliare il corretto uso del marchio dell'ente da parte dei propri clienti. Non è una facoltà: è la condizione a cui l'ente concede all'organismo di trasmettere il diritto d'uso.

8.2 - Evidenza a disposizione dell'ente

L'organismo:

- conserva copia o campione di ogni documento o oggetto recante il marchio dell'ente, e ne fornisce evidenza su richiesta;
- tiene a disposizione dell'ente e dei suoi ispettori una descrizione adeguata degli usi del marchio previsti e regolamentati, compresi quelli concessi ai clienti;
- segnala all'ente ogni uso improprio o abuso del marchio o del logo di accreditamento di cui venga a conoscenza.

8.3 - Sanzioni dell'ente

Le violazioni del RG-09, da parte dell'organismo o dei suoi clienti, sono sanzionate dall'ente in ordine crescente:

- richiamo scritto, con richiesta di correzioni e azioni correttive;

- in caso di mancata o inadeguata attuazione, o di perseveranza: sospensione di tutte le certificazioni dell'organizzazione, per una durata commisurata alla gravità;
- in caso di perdurante inadempienza o reiterazione oltre il termine: revoca di tutte le certificazioni.

L'ente si riserva inoltre di riferire sul proprio sito internet degli abusi e degli usi scorretti, e di perseguire a termini di legge l'uso doloso o fraudolento dei marchi.

9 - Registrazioni

Registrazione	Chi	Quando
Autorizzazione scritta a un uso non previsto dal regolamento	DT	a ogni richiesta
Richiesta di correzione e verifica dell'esito	UTE	a ogni uso scorretto rilevato
Non conformità aperte a carico dei titolari	RQ, secondo PRO-02	a ogni apertura
Comunicazione di sospensione, riduzione o revoca del diritto d'uso	SEG	a ogni decisione
Copia o campione di ogni documento o oggetto recante il marchio dell'ente	UTE	a ogni concessione d'uso
Descrizione degli usi del marchio dell'ente previsti e regolamentati, propri e dei clienti	RQ	mantenuta aggiornata
Segnalazione all'ente di usi impropri o abusi rilevati	DT	a ogni rilevazione

Casi di uso scorretto, azioni intraprese ed esiti sono elemento in ingresso al riesame della direzione secondo il cap. 38 del M-SG.

Allegato A - Sistemi di gestione

Norma di riferimento: UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

A.1 - Che cosa attesta il marchio

Il marchio attesta che l'organizzazione ha un sistema di gestione certificato secondo la norma indicata. Non attesta la conformità di un prodotto o di un servizio, e non deve essere usato in modo che lo lasci intendere.

A.2 - Dove si appone

Supporto	Senza dichiarazione	Con dichiarazione
Su prodotto o suo imballaggio primario	mai	mai
Su imballaggi da trasporto — scatole di grandi dimensioni e simili	non consentito	consentito
Su veicoli, strutture permanenti, annunci su edifici	non consentito	consentito
Su opuscoli pubblicitari, biglietti da visita, messaggi promozionali	consentito	consentito

È considerato imballaggio ciò che può essere rimosso senza disintegrare o danneggiare il prodotto. Etichette di tipo e targhe di identificazione sono parte del prodotto, e su di esse il marchio non si appone.

A.3 - La dicitura

> Azienda o stabilimento con sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015 — certificato GCERTI ITALY n° XXXX

oppure

> Azienda certificata ISO 9001:2015 — certificato GCERTI ITALY n° XXXX

La dicitura è utilizzata solo per l'unità produttiva oggetto della certificazione e per le attività comprese nel campo di applicazione. Una dichiarazione ammessa su un prodotto è, per esempio: «*questo prodotto è stato realizzato in un impianto il cui sistema di gestione è certificato in conformità alla norma XXXX*». Deve restare evidente che il prodotto non è certificato.

A.4 - Beni e mezzi strumentali

Il marchio dell'organismo, abbinato a quello dell'ente, può essere apposto su beni e mezzi strumentali impiegati nei processi che rientrano nel sistema di gestione certificato — veicoli commerciali, edifici, camici e tute da lavoro e simili — con l'aggiunta della dizione di cui al capitolo A.3. Ne restano esclusi gli oggetti che si configurano come prodotti soggetti a specifica certificazione, tanto più se cogente o regolamentata: macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e simili.

A.5 - Documentazione tecnica di prodotto

Quando l'organizzazione possiede un sistema di gestione certificato, né il marchio dell'organismo né quello dell'ente possono comparire in alcuna documentazione tecnica che richiami il prodotto: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, certificati di collaudo, e simili.

A.6 - Biglietti da visita

Sui biglietti da visita del personale dell'organizzazione certificata il marchio dell'ente non è mai apposto, neppure abbinato a quello dell'organismo.

A.7 - Documenti emessi da laboratori e da altri organismi

I rapporti di prova, i certificati di taratura, i rapporti di prove valutative, i documenti associati ai materiali di riferimento e i rapporti di materiale biologico emessi da un soggetto il cui sistema di gestione sia certificato da GCERTI ITALY non devono mai recare il marchio dell'organismo, con o senza riferimento al suo accreditamento.
Su tali documenti e sulle relative offerte è consentita la sola dizione: «*Organizzazione con sistema di gestione certificato*», con l'indicazione del tipo di sistema e della norma applicabile nella revisione vigente.

A.8 - Logo EMAS

Si applica il capitolo 5.5 del tronco comune.

A.9 - Marchio UNI «Organizzazioni»

Alcune prassi di riferimento UNI impongono all'organismo di concedere il Marchio UNI «Organizzazioni» per ogni sistema di gestione certificato a loro fronte. Alla data di emissione di questo regolamento sono la UNI PdR 125:2022 e la UNI PdR 192:2026. L'elenco si aggiorna con l'ingresso di ogni nuova prassi che lo preveda.
La concessione è contestuale all'emissione del certificato e vale per ogni sistema certificato a fronte di quelle prassi: non è una facoltà dell'organismo né una richiesta del cliente.

- l'uso combinato del Marchio UNI con il marchio di attestazione è permesso a partire dalla data di emissione del certificato, e non prima;
- il Marchio UNI non sostituisce il marchio di attestazione né il marchio dell'ente di accreditamento, e non ne modifica le regole di apposizione;
- valgono le regole di riproduzione del capitolo 5.6 e le riproduzioni dell'allegato F, capitolo F.6;
- il diritto d'uso cessa insieme a quello sul marchio di attestazione: sospensione, riduzione, revoca, rinuncia e scadenza non rinnovata producono lo stesso effetto, secondo il capitolo 6;
- l'organismo sorveglia l'uso del Marchio UNI da parte dei propri clienti come sorveglia il proprio, secondo il capitolo 8.1, e segnala a UNI ogni uso scorretto nei modi previsti dall'accordo.

L'organizzazione dichiara la propria conformità nella sola forma prevista dalla prassi. Per la UNI PdR 192:2026 la formula è:
«Organizzazione ..... (nome o marca) con sistema di gestione per la conciliazione vita familiare-lavoro certificato ai sensi della UNI PdR 192:2026 dall'Organismo di Certificazione ..... (nome dell'OdC) con Marchio UNI.»

Per le altre prassi si usa la formula che ciascuna prescrive, con la stessa struttura: nome dell'organizzazione, oggetto del sistema di gestione, prassi con l'anno, nome dell'organismo e menzione del Marchio UNI. Nessuna variante è ammessa.

L'obbligo del cliente di rispettare queste regole e di consentire l'uso combinato dei marchi è nel regolamento di certificazione dei sistemi di gestione, capitolo 16.

Allegato B - Ispezione

Norma di riferimento: UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

B.1 - Che cosa disciplina questo allegato

Il presente allegato disciplina l'uso del marchio nell'attività di ispezione, condotta secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Dove tace, valgono le regole comuni del tronco.

B.2 - Il divieto che viene prima di tutto

Il marchio di GCERTI ITALY non si appone sui rapporti di ispezione. Il divieto è nel capitolo 5.2 del tronco comune e vale anche quando il rapporto è emesso da GCERTI ITALY stessa. Il rapporto di ispezione porta l'identificazione dell'organismo secondo PRO-18, che non è uso del marchio ai fini di questo regolamento.

B.3 - Che cosa può fare il committente

Il committente di un'ispezione non acquisisce alcun diritto d'uso del marchio per effetto dell'ispezione ricevuta. Può fare riferimento all'ispezione svolta nelle proprie comunicazioni, purché il riferimento:

- identifichi il rapporto di ispezione, la sua data e il suo oggetto;
- non lasci intendere che l'oggetto ispezionato sia certificato;
- non lasci intendere che l'ispezione riguardi un sistema di gestione o un prodotto diversi da quelli ispezionati;
- non sia usato in modo da suggerire una validità nel tempo che l'ispezione non ha.

L'ispezione fotografa uno stato in una data. Ogni riferimento che ne suggerisca la permanenza è uso scorretto ai sensi del capitolo 7.

B.4 - Marchio dell'ente di accreditamento

Il marchio dell'ente è precluso ai committenti delle ispezioni, con una sola eccezione. Il marchio dell'ente compare sul rapporto di ispezione emesso dall'organismo, secondo le prescrizioni del RG-09, e non è a disposizione del committente per altri usi.

B.5 - L'unica eccezione: l'etichetta sull'oggetto ispezionato

Il marchio dell'ente può essere apposto sull'etichetta applicata all'oggetto ispezionato. L'etichetta deve:

- indicare chiaramente che l'oggetto è stato ispezionato — per esempio «ispezionato da» o «ispezionato in»;
- riportare almeno:

Dato	
Nome e numero di accreditamento dell'organismo di ispezione	
Identificazione delle apparecchiature ispezionate	
Data dell'ispezione	
Riferimento al rapporto di ispezione emesso	

B.6 - Rapporti che contengono anche attività non accreditate

Quando il rapporto di ispezione comprende attività ispettive non accreditate, queste sono accompagnate dalla dichiarazione «ispezioni non accreditate da ACCREDIA», riportata accanto alla tipologia di attività o richiamata con un asterisco. La carta intestata recante il marchio dell'ente non può essere usata per offerte, preventivi o lettere di accompagnamento che non si riferiscano ad alcuna attività accreditata.

Allegato C - Certificazione delle persone

Norma di riferimento: UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

C.1 - Chi può usarlo

- la persona certificata, in possesso di certificato in corso di validità;
- l'organizzazione presso cui la persona opera, sulla propria documentazione aziendale, con riferimento alla persona certificata.

L'uso è consentito solo dietro espressa autorizzazione, su richiesta formale, e per le sole persone iscritte nel registro delle persone certificate.

C.2 - Dove si appone

La persona certificata può riportare il marchio su: biglietti da visita, carta da lettera, pubblicazioni, materiale pubblicitario, documenti professionali. L'organizzazione con personale certificato può apporlo sulla propria documentazione aziendale. L'uso non deve generare dubbio che la certificazione si estenda ad attività o a persone non comprese nel certificato. In particolare, l'organizzazione non deve lasciare intendere di essere essa stessa certificata.

C.3 - Uso in offerte e documenti contrattuali

Il nome di GCERTI ITALY può comparire in offerte e documenti contrattuali al solo fine di informare sullo schema coperto dalla certificazione o dalla qualifica conseguita.

C.4 - Marchio dell'ente di accreditamento

Alla persona certificata è consentito l'uso del marchio dell'ente, abbinato a quello dell'organismo, su biglietti da visita, carta intestata e altra propria documentazione, nella composizione del capitolo 5.4.2 del tronco comune, eventualmente ridotta nel rispetto delle proporzioni. La concessione è subordinata alla possibilità per l'organismo di vigilare sul corretto utilizzo: dove la vigilanza non è possibile, la concessione non è rilasciata. Ai Centri d'Esame l'uso del marchio dell'ente è precluso. Sul documento di attestazione emesso dall'organismo non può essere riportata l'indicazione del Centro d'Esame, per non ingenerare confusione su chi sia il titolare dell'accreditamento.

C.5 - Quota di mantenimento

L'autorizzazione all'uso del marchio è subordinata al pagamento della quota annuale di mantenimento nel registro delle persone certificate.

C.6 - Marchio UNI «Professioni»

Alcune norme UNI impongono all'organismo di concedere il Marchio UNI «Professioni» per ogni persona certificata a loro fronte. Alla data di emissione di questo regolamento è la UNI 11337-7:2018, per le figure professionali dell'ambito BIM. L'elenco si aggiorna con l'ingresso di ogni nuova norma che lo preveda.
La concessione è contestuale all'emissione del certificato e vale per ogni persona certificata a fronte di quelle norme: non è una facoltà dell'organismo né una richiesta della persona. Si usa dalla sottoscrizione, da parte dell'organismo, del contratto di licenza d'uso con UNI, e non prima.

- l'uso combinato del Marchio UNI «Professioni» con l'attestato di certificazione è permesso a partire dalla data di emissione del certificato, e non prima;
- il Marchio UNI non sostituisce l'attestato di certificazione né il marchio dell'ente di accreditamento, e non ne modifica le regole di apposizione;
- valgono le regole di riproduzione del capitolo 5.6 e le riproduzioni dell'allegato F, capitolo F.6;
- il marchio si appone dove è ammesso l'attestato secondo il capitolo C.2, e non si appone dove il capitolo 5.2 del tronco comune lo vieta;
- il diritto d'uso cessa insieme a quello sull'attestato: sospensione, revoca, rinuncia, scadenza non rinnovata e cancellazione dal registro delle persone certificate producono lo stesso effetto, secondo il capitolo 6;
- l'organismo sorveglia l'uso del Marchio UNI da parte delle persone certificate come sorveglia il proprio, secondo il capitolo 8.1, e segnala a UNI ogni uso scorretto nei modi previsti dall'accordo.

La persona certificata dichiara la propria condizione nella sola forma prevista dalla norma, con la struttura: nome e cognome, figura professionale, norma con l'anno, nome dell'organismo, numero del certificato e menzione del Marchio UNI. Nessuna variante è ammessa.

L'obbligo della persona certificata di rispettare queste regole e di consentire l'uso combinato dei marchi è nel regolamento di certificazione delle competenze, R-CP.

Allegato D - Prodotti, processi e servizi

Norma di riferimento: UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

D.1 - Che cosa attesta il marchio

Il marchio attesta che quel determinato prodotto, processo o servizio — l'apparecchiatura, il componente, il sistema o il servizio espressamente indicato sul certificato — è conforme ai requisiti indicati. Non attesta nulla sul sistema di gestione dell'organizzazione, e ogni riferimento deve renderlo evidente.

D.2 - Su prodotti e imballaggi

Il marchio può essere apposto:

- sul dispositivo, apparecchiatura o prodotto oggetto del certificato;
- sui relativi imballaggi e confezioni.

Si applica ai soli prodotti realizzati presso il sito produttivo verificato e indicato sul certificato. Non può in nessun caso avere dimensioni maggiori dell'eventuale marcatura CE. Quando le dimensioni del prodotto o della confezione non consentono il rispetto dei vincoli dimensionali, il titolare:

- applica un talloncino riproducente il marchio, anche ridotto, purché in proporzione e visibile; oppure
- assicura che al momento della vendita sia esposto un cartello riproducente il marchio, anche ingrandito, sempre in proporzione.

Il marchio è sempre accompagnato dal riferimento specifico rispetto al quale il prodotto è certificato.

D.3 - Su servizi

È consentita l'apposizione sui mezzi strumentali impiegati per la fornitura del servizio, con l'indicazione «Servizio Certificato». Per i servizi certificati solo parzialmente l'indicazione è integrata con le limitazioni: «*limitatamente a*

XXXX». Il marchio può essere apposto su documenti relativi al servizio certificato, purché associato al nome del servizio.

D.4 - Dove non si appone

Oltre ai divieti del capitolo 5.2 del tronco comune, per prodotti e servizi il marchio non è consentito su:

- carta intestata, carta da lettera, buste e altro materiale che non rechi riferimento ai prodotti certificati;
- veicoli aziendali e gadget aziendali;
- biglietti da visita;
- firma in calce ai messaggi di posta elettronica;
- elaborati, relazioni tecniche e disegni prodotti da uffici tecnici.

D.5 - Dove si appone con vincolo di prossimità

Supporto	Vincolo
Cataloghi, schede tecniche pubblicitarie, vetrine e stand, campagne, poster, eventi, comunicati, siti internet	nelle immediate vicinanze del logo o della ragione sociale, in modo che sia chiaro che il marchio riguarda solo gli specifici prodotti oggetto del certificato in corso di validità
Schede tecniche di prodotto	nelle immediate vicinanze del codice identificativo del prodotto, e solo per il prodotto certificato

D.6 - La dicitura

Azienda o stabilimento certificato per i servizi secondo lo standard ISO XXXXX — certificato GCERTI ITALY n° XXXX

In caso di riferimento a una norma ufficiale, la norma è citata con l'anno di edizione.

D.7 - Marchio UNI «Servizi»

Alcune prassi di riferimento UNI impongono all'organismo di concedere il Marchio UNI «Servizi» per ogni servizio certificato a loro fronte. Alla data di emissione di questo regolamento è la UNI PdR 131:2023, che lo prescrive all'Appendice A. L'elenco si aggiorna con l'ingresso di ogni nuova prassi che lo preveda.
La concessione è contestuale all'emissione del certificato e vale per ogni servizio certificato a fronte di quelle prassi: non è una facoltà dell'organismo né una richiesta del cliente. Si usa dalla sottoscrizione, da parte dell'organismo, del contratto di licenza d'uso con UNI, e non prima.

- l'uso combinato del Marchio UNI «Servizi» con il marchio di attestazione è permesso a partire dalla data di emissione del certificato, e non prima;
- il Marchio UNI non sostituisce il marchio di attestazione né il marchio dell'ente di accreditamento, e non ne modifica le regole di apposizione;
- valgono le regole di riproduzione del capitolo 5.6 e le riproduzioni dell'allegato F, capitolo F.6;
- il marchio si appone dove è ammesso il marchio di attestazione secondo i capitoli D.3 e D.5, con gli stessi vincoli di prossimità, e non si appone dove il capitolo D.4 lo vieta;
- il diritto d'uso cessa insieme a quello sul marchio di attestazione: sospensione, riduzione, revoca, rinuncia e scadenza non rinnovata producono lo stesso effetto, secondo il capitolo 6;
- l'organismo sorveglia l'uso del Marchio UNI da parte dei propri clienti come sorveglia il proprio, secondo il capitolo 8.1, e segnala a UNI ogni uso scorretto nei modi previsti dall'accordo.

L'organizzazione dichiara la propria conformità nella sola forma prevista dalla prassi, con la struttura: nome dell'organizzazione, servizio oggetto della certificazione, prassi con l'anno, nome dell'organismo e menzione del Marchio UNI. Nessuna variante è ammessa.

L'obbligo del cliente di rispettare queste regole e di consentire l'uso combinato dei marchi è nel regolamento di certificazione per servizi e prodotti, R-SP.

Allegato E - Validazione e verifica

Norma di riferimento: UNI CEI EN ISO/IEC 17029.

E.1 - Che cosa attesta il marchio

Il marchio attesta che l'organizzazione ha superato il processo di validazione o di verifica della propria dichiarazione, nel campo di applicazione indicato nell'asserzione. Il perimetro è l'organizzazione quale persona giuridica identificata dalla partita IVA, secondo il capitolo 1.1 di R-VV: il marchio non attesta condizioni di singole sedi o unità. Non attesta la conformità del prodotto, del servizio o del processo, né la certificazione di un sistema di gestione.

E.2 - Dove si può usare

- per il periodo di validità dell'Opinione — 12 mesi dall'emissione, confermati dalla verifica periodica annuale secondo il capitolo 14 di R-VV;
- nella carta intestata dell'organizzazione titolare dell'Opinione;
- sulla confezione del prodotto, o in associazione a prodotti e servizi compresi nel campo di applicazione dell'asserzione;
- sul sito internet dell'organizzazione titolare;
- in brochure, istruzioni, manuali, cataloghi, documenti tecnici, bollettini e documentazione di prodotto dell'organizzazione titolare;
- sul corpo principale del prodotto o sul suo imballaggio, a condizione che un sistema di rintracciabilità garantisca l'associazione fra il lotto e il soggetto valutato;
- in materiale promozionale esposto nel punto vendita o su portali di commercio elettronico;
- su materiali, opuscoli e articoli di cancelleria, per promuovere la conoscenza del programma.

E.3 - Dove non si può usare

- se il periodo di validità è scaduto, o la validazione è stata negata o è cessata;

- per pubblicizzare rating non ufficiali: il rating da sola autovalutazione, non verificato, non è pubblicabile in alcuna comunicazione esterna;
- in modo da far intendere che un prodotto, servizio o processo dell'unità valutata sia esso stesso validato;
- in associazione a prodotti non coperti dal campo di applicazione dell'asserzione;
- in comunicazioni prive dei riferimenti obbligatori del capitolo E.7;
- in modo da causare confusione con una marcatura obbligatoria o con altri marchi volontari di certificazione di prodotto;
- in associazione ad altre marcature volontarie, come la certificazione di un sistema di gestione;
- per attestare la conformità a norme sulla sostenibilità;
- in modo da dare l'impressione che altri prodotti fuori dal campo di applicazione vi rientrino.

E.4 - Catena di fornitura

Il marchio può essere usato da più unità di una stessa catena di fornitura solo se uno o più fornitori dell'organizzazione hanno completato con esito positivo i processi di validazione o verifica, e solo per la parte che ne è coperta.

E.5 - Marchio dell'ente di accreditamento

Il marchio dell'ente è precluso ai clienti degli organismi di validazione e verifica. Non vi sono eccezioni. Il marchio dell'ente compare sulla dichiarazione di validazione o verifica emessa dall'organismo, secondo le prescrizioni del RG-09, e non è a disposizione del cliente per alcun uso. Anche la scritta «Organismo accreditato da ACCREDIA» è preclusa, perché segue le stesse regole del marchio secondo il capitolo 5.4.3 del tronco comune.

E.6 - Il marchio dello schema e l'«Asserzione Verificata»

Il marchio dello schema ECOMATE ESG RATING e la dicitura «Asserzione Verificata» appartengono allo scheme owner: la policy e le regole della licenza d'uso sono pubblicate dallo scheme owner secondo il punto 9.1 del Regolamento dello Schema. GCERTI ITALY non concede il diritto d'uso: propone allo scheme owner di concederlo all'organizzazione, al completamento positivo della verifica. Il presente allegato disciplina il marchio GCERTI ITALY; per il marchio dello schema valgono le regole dello scheme owner, che l'organizzazione accetta con l'abbonamento alla piattaforma.

E.7 - Riferimenti obbligatori

Ogni uso pubblicitario dell'Opinione, con o senza marchio, riporta il riferimento corretto al sistema ECOMATE ESG RATING — compresa la versione del set di KPI utilizzata —, a GCERTI ITALY quale organismo che ha effettuato la verifica e alla data dell'Opinione, secondo il capitolo 8 del Regolamento dello Schema e il capitolo 16 di R-VV. In caso di sospensione dell'Opinione, anche per mancata verifica periodica, l'uso del marchio e di ogni riferimento cessa immediatamente.

Allegato F - I marchi

Questo allegato raccoglie tutte le riproduzioni dei marchi: il marchio istituzionale, i marchi di attività e di schema, gli abbinamenti con il marchio dell'ente di accreditamento, i marchi di prassi e il logo EMAS.
Le riproduzioni di questo allegato sono le uniche ammesse. Soluzioni di colore, proporzione o composizione diverse da quelle qui riportate non possono essere utilizzate.

F.1 - Il marchio istituzionale

	Marchio istituzionale di GCERTI ITALY È il marchio dell'organismo, non un marchio di attestazione. Non è concesso in uso ai titolari di attestazione: identifica GCERTI ITALY sulla propria documentazione.
	Proporzioni e altezza minima del marchio istituzionale

F.2 - I marchi di attestazione

Il marchio di attestazione varia nella dicitura dell'anello esterno secondo l'attività, e nel colore secondo lo schema. La parte centrale — nome, corona e sigillo — non cambia mai.

Attività	Dicitura dell'anello
Certificazione di sistemi di gestione	CERTIFICAZIONI & FORMAZIONE
Certificazione di prodotti, processi e servizi	CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Certificazione delle persone	secondo il modello di attestato del capitolo F.4

Nell'anello inferiore compare sempre la norma con l'anno di edizione. È l'elemento che rende il marchio non ambiguo su che cosa è stato attestato.

F.3 - Marchi per la certificazione di sistemi di gestione

F.3.1 - ISO 9001

	Sistema di gestione per la qualità — ISO 9001:2015 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Blu — C 92% · M 58% · Y 17% · K 6% · 6 · 95 · 149 · #065F95

F.3.2 - ISO 14001

	Sistema di gestione ambientale — ISO 14001:2015 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Verde — C 63% · M 0% · Y 76% · K 12% · 96 · 168 · 90 · #60A85A

La ISO 14001:2026 è stata pubblicata il 15 aprile 2026. Fino al termine della transizione i certificati emessi a fronte della ISO 14001:2015 conservano il marchio qui riprodotto; il marchio dell'edizione nuova sarà pubblicato in questo allegato quando l'organismo avrà completato il passaggio. I certificati a fronte dell'edizione 2015 non sono validi dal 30 aprile 2029.

F.3.3 - ISO 45001

	Salute e sicurezza sul lavoro — ISO 45001:2018 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Giallo — C 0% · M 29% · Y 100% · K 4% · 244 · 182 · 0 · #F4B600

F.3.4 - ISO 37001

Sistema di gestione anticorruzione — ISO 37001:2025
Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156
Arancione — C 0% · M 48% · Y 80% · K 14% · 219 · 138 · 56 · #DB8A38

Il marchio è stato rifatto sull'edizione 2025. I certificati emessi a fronte della ISO 37001:2016 conservano il marchio precedente fino alla transizione.

F.3.5 - ISO 39001

Sicurezza del traffico stradale — ISO 39001:2016
Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156
Rosso — C 9% · M 95% · Y 79% · K 32% · 163 · 32 · 36 · #A32024

F.3.6 - ISO 42001

Sistema di gestione per l'intelligenza artificiale — ISO 42001:2023
Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156
Azzurro — C 85% · M 51% · Y 4% · K 0% · 31 · 112 · 179 · #1F70B3

F.3.7 - UNI PdR 125

Parità di genere — UNI PdR 125:2022
Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156
Magenta — C 36% · M 90% · Y 28% · K 8% · 164 · 52 · 107 · #A4346B

Per questo schema è previsto anche il marchio UNI del capitolo F.6.

F.3.8 - UNI PdR 74

La UNI PdR 74 è stata ritirata il 9 aprile 2026. Il marchio resta utilizzabile dalle organizzazioni certificate fino alla scadenza dei rispettivi certificati e comunque non oltre l'8 aprile 2028; dopo tale data il suo uso è trattato secondo il capitolo 8.

	Sistema di gestione BIM — UNI PdR 74:2019 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Rosso — C 9% · M 95% · Y 79% · K 32% · 163 · 32 · 36 · #A32024

F.3.9 - UNI 11871

	Sistema di gestione degli studi professionali — UNI 11871:2022 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Blu — C 100% · M 70% · Y 0% · K 40% · 0 · 55 · 112 · #003770

F.3.10 - PAS 24000

	Responsabilità sociale — PAS 24000:2022 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Verde oliva — C 60% · M 10% · Y 80% · K 20% · 102 · 149 · 7 · #66954B

F.3.11 - ISO 20121

	Sostenibilità degli eventi — ISO 20121:2024 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Verde — C 80% · M 20% · Y 60% · K 20% · 45 · 130 · 107 · #2D826B

F.3.12 - UNI PdR 192

	Conciliazione vita familiare-lavoro — UNI PdR 192:2026 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Azzurro — C 70% · M 50% · Y 10% · K 10% · 91 · 117 · 161 · #5B75A1

F.4 - Marchi per la certificazione di prodotti, processi e servizi

	Certificazione di prodotto — ISO 18295-1:2017 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Rosso (18295-1) — C 9% · M 95% · Y 79% · K 32% · 163 · 32 · 36 · #A32024
	Certificazione di prodotto — ISO 18295-2:2017 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Magenta (18295-2) — C 36% · M 90% · Y 28% · K 8% · 164 · 52 · 107 · #A4346B
	Certificazione di prodotto — UNI CEI 11352:2014 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Arancione — C 0% · M 48% · Y 80% · K 14% · 219 · 138 · 56 · #DB8A38
	Certificazione di servizio — UNI PdR 131:2023 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Blu cadetto — C 65% · M 25% · Y 25% · K 20% · 89 · 138 · 153 · #598A99

	Certificazione di servizio — UNI ISO 13009:2018 Grigio — C 20% · M 0% · Y 0% · K 80% · 72 · 81 · 86 · #485156 Marrone rosato — C 20% · M 35% · Y 35% · K 20% · 181 · 152 · 139 · #B5988B

F.5 - Attestati per la certificazione delle persone

Per le persone certificate non si usa un marchio circolare, ma il modello di attestato che segue, che identifica la figura professionale, la norma e il numero di certificato.

 Organismo di Certificazione delle Competenze **Esperti BIM UNI 11337-7** Persona certificata in conformità alla norma UNI 11337-7: 2018 **BIM MANAGER** **Nome Cognome** Certificato n° **BIM-0000-M**	**Attestato — BIM Manager, UNI 11337-7:2018**
 Organismo di Certificazione delle Competenze **Esperti BIM UNI 11337-7** Persona certificata in conformità alla norma UNI 11337-7: 2018 **BIM COORDINATOR** **Nome Cognome** Certificato n° **BIM-0000-C**	**Attestato — BIM Coordinator, UNI 11337-7:2018**
 Organismo di Certificazione delle Competenze **Esperti BIM UNI 11337-7** Persona certificata in conformità alla norma UNI 11337-7: 2018 **CDE MANAGER** **Nome Cognome** Certificato n° **BIM-0000-X**	**Attestato — CDE Manager, UNI 11337-7:2018**
 Organismo di Certificazione delle Competenze **Esperti BIM UNI 11337-7** Persona certificata in conformità alla norma UNI 11337-7: 2018 **BIM SPECIALIST** **Nome Cognome** Certificato n° **BIM-0000-S**	**Attestato — BIM Specialist, UNI 11337-7:2018**

Le informazioni dell'attestato possono essere riportate anche in questa forma: il marchio a sinistra e, accanto, l'organismo, la norma con l'anno, la figura professionale, il nominativo e il numero di certificato. Il contenuto non cambia, cambia la disposizione. Questa tipologia di marchio è concessa soltanto su richiesta della persona certificata.

Per gli schemi DIGCOMP e F-GAS non viene rilasciato alcun marchio, in nessuna forma: la certificazione si documenta con il solo certificato.

F.6 - Marchi UNI

Il marchio UNI è di proprietà dell'Ente Italiano di Normazione e si usa alle condizioni del suo regolamento e dell'accordo sottoscritto dall'organismo. Le riproduzioni che seguono si usano dalla sottoscrizione dell'accordo «Organizzazioni»; le regole di concessione e d'uso sono nel capitolo A.9 dell'allegato A.

	Marchio UNI «Organizzazioni» — per le prassi di riferimento che lo prevedono
	Versione a colori del marchio UNI «Organizzazioni»
	Marchio UNI «Professioni» — per la certificazione delle persone
	Versione a colori del marchio UNI «Professioni»
N/A	**Marchio UNI «Servizi» — per le prassi di riferimento che lo prevedono nella certificazione di servizi**
N/A	**Versione a colori del marchio UNI «Servizi»**

F.7 - Logo EMAS

N/A	**Logo EMAS — Gestione Ambientale Verificata** Si usa alle sole condizioni del capitolo 5.5: numero di registrazione, indicazione dei siti, divieto su prodotti e imballaggi.

F.8 - Abbinamento con il marchio dell'ente di accreditamento

F.8.1 - Il marchio dell'ente

	Marchio ACCREDIA — Management System Certification Grafite — C 0% · M 0% · Y 23% · K 93% · 43 · 43 · 33 · #282B21 · Black (C/U) Ocra — C 0% · M 43% · Y 100% · K 13% · 222 · 126 · 0 · #DE7E00 · 131 (C/U) Ocra 50% — 238 · 190 · 128 · #EEBE80
	Marchio ACCREDIA — Product Certification stessi toni del marchio precedente
	Marchio ACCREDIA — Inspection stessi toni del marchio precedente
	Marchio ACCREDIA — Persons Certification stessi toni del marchio precedente

Il marchio dell'ente è specifico per schema di accreditamento. Le quattro versioni qui riprodotte coprono le attività per le quali il marchio può ricorrere negli abbinamenti concessi ai clienti, secondo il capitolo 5.4.1. Manca la versione Validation and Verification, per la quale il marchio dell'ente è comunque precluso ai clienti.

F.8.2 - Composizione e quote

	Abbinamento per i sistemi di gestione, con le quote minime Altezza del marchio di GCERTI ITALY — minimo 25 mm Altezza del marchio dell'ente — pari a quella del marchio di GCERTI ITALY, mai maggiore Distanza fra i due marchi — minimo 5 mm
	Abbinamento per la certificazione di prodotto, con le quote minime Altezza del marchio di GCERTI ITALY — minimo 25 mm Altezza del marchio dell'ente — pari a quella del marchio di GCERTI ITALY, mai maggiore Distanza fra i due marchi — minimo 5 mm

Il marchio dell'ente sta a destra e ha la stessa altezza di quello dell'organismo: il RG-09 §7.3 vieta che abbia maggiore rilevanza, non che sia di pari dimensione. Le quote traducono in misura la regola del capitolo 5.4.2.